

COMUNICAZIONE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  
(Art. 3 Legge 13/8/2010, n. 136)

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

N. TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante della ditta suindicata,

in relazione al seguente affidamento per lavori/servizi/forniture:

- Si impegna ad indicare su ogni fattura i seguenti codici:

CODICE C.I.G. \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_

- Comunica che i pagamenti dovranno essere effettuati sul seguente conto dedicato:

c/c bancario/postale n. \_\_\_\_\_

intrattenuto presso \_\_\_\_\_ filiale \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**(Il conto deve essere intestato alla ditta - il bonifico non comporta spese)**

- Dichiaro che le persone delegate ad operare sul conto corrente indicato sono le seguenti (indicare generalità e codice fiscale):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 ed a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto ai dati sopra riportati.

firma

li

**Informativa Privacy (D. Lgs.196/2003)**

*I dati forniti con la seguente dichiarazione e quelli relativi a qualsiasi variazione verranno utilizzati dal Comune di Borgo San Dalmazzo, anche attraverso strumenti automatici informatizzati, allo scopo di accertare il corretto adempimento delle obbligazioni a carico del fornitore; che presso il responsabile del trattamento l'interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo, per correggerli, per cancellarli od opporsi al loro trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgo San Dalmazzo, il responsabile del trattamento è il responsabile del servizio finanziario. Nella Sezione "Uffici e Servizi" - Area Finanziaria - Ragioneria del sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo sono reperibili il presente modulo ed il riferimento normativo.*

DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_

Determinazione di affidamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

.....

**Art. 3** (*Tracciabilità dei flussi finanziari*)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

.....